



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	“Sito di Latina – trattamento e condizionamento di fanghi e rifiuti solidi radioattivi”
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità a V.I.A.
<i>ID Fascicolo</i>	3626
<i>Proponente</i>	SO.G.IN. S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 2567 del 05/12/2017

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 21/12/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 21/12/2017

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO, in particolare, il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, entrato in vigore il 21 luglio 2017;

PRESO ATTO che il citato D.Lgs. 104/2017, all’art. 23, co. 1 e 2 prevede che “*Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017 [...]*”;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, entrato in vigore il 22 agosto 2017;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-575 del 27/10/2011 dall’esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al progetto “*Centrale nucleare di Latina – Attività di decommissioning – Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito – Fase I*” all’interno dell’impianto nucleare ubicato nel Comune di Latina (LT), proposto dalla Società SO.G.I.N. S.p.A.;

VISTA pertanto l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. presentata dalla Società Sogin S.p.A. con nota prot. 32413 del 22/05/2017 successivamente integrata con nota del 24/05/2017, rispettivamente acquisite al prot. DVA-12178 del 24/05/2015 e prot. DVA-12166 del 24/05/2017, per il progetto “*Sito di Latina – trattamento e condizionamento di fanghi e rifiuti solidi radioattivi*” ricadente nel territorio del Comune di Latina (LT);

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, in data 24/05/2017 è stato dato sintetico avviso al pubblico sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’avvenuta trasmissione dell’istanza, nonché del deposito del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale presso gli uffici del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Latina;

CONSIDERATO che con nota prot. DVA-12300 del 25/05/2017 la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha evidenziato il concorrente interesse regionale, e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante regionale nominato con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che con nota prot. DVA-22003 del 26/09/2017 la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha comunicato che, come richiamato in premessa, in virtù dell'entrata in vigore del D.Lgs 104/2017, che apporta modifiche al D.Lgs 152/2006 in materia di Valutazione di impatto ambientale, *“nel caso di specie, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del detto D.Lgs. 104/2017, al procedimento di cui trattasi, essendo stato avviato successivamente al 16.05.2017, si dovranno applicare le disposizioni introdotte dall'art. 8 del medesimo”*, rappresentando pertanto che *“i tempi del procedimento di cui trattasi sono, allo stato, stabiliti dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 104/2017, fatte salve le previsioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 104/2017”*;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute nel corso dell'iter istruttorio e riportate a pag. 3 del parere n. 2567 del 05/12/2017 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, considerate dalla medesima nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO delle controdeduzioni formulate dalla Società SO.G.I.N. S.p.A. ed acquisite al prot. DVA-23678 del 16/10/2017;

PRESO ATTO che il progetto presentato rientrava nelle tipologie di cui all'allegato II alla parte II del D.Lgs. 152/2006 punto 3 settimo capoverso, così come modificato dal D.L. 91/2014, *“Impianti destinati al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20”* e prevede il trattamento e condizionamento in sito, in strutture esistenti ed in strutture ancora da realizzare, di parte dei rifiuti radioattivi della Centrale di Latina;

CONSIDERATO che, relativamente al sistema delle aree protette della Rete Natura 2000 l'area d'intervento non ricade neppure parzialmente all'interno di Zone di Protezione Speciale (ZPS) o di Siti di Interesse Comunitario (SIC) che, in particolare, distano:

- circa 1,6 km SIC IT6000011 *“Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere”*;
- circa 2,5 km SIC IT6030049 *“Zone umide ad ovest del Fiume Astura”*;

nonché ulteriori SIC/ZPS ubicati entro 10 km di raggio dall'area di intervento:

- Parco Nazionale del Circeo istituito con RD 25/01/1934 n. 285, limitatamente al lago di Fogliano (anche ZPS IT6040015);
- SIC IT6030047 *“Bosco di Foglino”*;
- SIC IT6030048 *“Litorale di Torre Astura”*;
- SIC IT6000012 *“Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace-foce”*;
- SIC IT6040012 *“Laghi Fogliano (anche zona umida istituita con DMAF 16/01/1978), Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno”*;
- SIC IT6040018 *“Dune del Circeo”*;

CONSIDERATO che la Società SO.G.I.N. S.p.A., con riferimento alle sopra elencate aree, ha prodotto l'elaborato NP VA 01207 rev. 00 *“Sintesi del progetto con riferimento al contesto territoriale – Centrale di Latina – Trattamento e condizionamento di fanghi e rifiuti solidi radioattivi”* chiedendo alla Regione Lazio il parere in merito alla necessità di attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con parere prot. 293142 del 09/06/2017, acquisito, per il tramite della Società SO.G.IN. S.p.A., al prot. DVA-23544 del 13/10/2017, ha ritenuto *“l'intervento in argomento, non comporti significativa perdita, frammentazione o degradazione di habitat e che sia compatibile con la tutela delle specie di interesse unionale dei Siti e della Rete Natura 2000”* e di *“non dover sottoporre ad ulteriori fasi di valutazione di Incidenza il progetto [...]”*;

CONSIDERATO che, come si evince dall'allegato parere n. 2567 del 05/12/2017, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, con riferimento a quanto ritenuto dalla Regione Lazio con il citato parere prot. 293142 del 09/06/2017, ha valutato che *“[...] essendo il disturbo indotto sulle componenti principali considerato trascurabile, è ragionevole ipotizzare che esso risulterà trascurabile anche sulle componenti interessate solo in modo indiretto”*;

VISTA la nota prot. 69190 del 06/11/2017, acquisita al prot. DVA-25528 del 06/11/2017, con cui la Società SO.G.IN. S.p.A. ha manifestato la volontà di avvalersi del regime del D.P.R. 120/2017 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, secondo quanto previsto dall'art. 27, co. 2 e 3 del medesimo;

CONSIDERATO che con nota prot. DVA-25898 del 09/11/2017 si prendeva atto della volontà della Società SO.G.IN. S.p.A. di riutilizzare in situ, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006, le terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito della realizzazione del progetto di cui trattasi, secondo le disposizioni dell'art. 24 co. 3 del citato D.P.R. 120/2017;

VISTA la nota prot. 74384 del 29/11/2017, acquisita al prot. DVA-27809 del 29/11/2017, con cui la Società SO.G.IN. S.p.A. ha trasmesso il *“Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017”*;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere n. 2567 del 05/12/2017, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha ritenuto che *“Prima dell'inizio dei lavori per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui al “Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, in riferimento al documento NPVA01277 acquisito al prot. CTV A 4023 del 20-11-2017, dovrà essere presentato al MATTM, l'apposito progetto esecutivo, ai sensi del comma 4, art. 24, DPR 120/2017”*;

RITENUTO, pertanto, opportuno che la Società SO.G.IN. S.p.A. prima dell'inizio dei lavori per la gestione delle terre e rocce da scavo di cui al *“Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo”* presentato trasmetta all'Autorità competente l'apposito progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 24 co. 4 del D.P.R. 120/2017;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale n. 2567 del 05/12/2017, assunto al prot. n. DVA-28807 del 12/12/2017, costituito da n. 69 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO, inoltre, che con il sopra citato parere n. 2567 del 05/12/2017 la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che *“la realizzazione del progetto in esame, a fronte di un impatto trascurabile e non significativo sulle componenti ambientali considerate, incrementa la sicurezza nella gestione e nello stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi già presenti presso l'impianto”*;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale del progetto di “Sito di Latina – trattamento e condizionamento di fanghi e rifiuti solidi radioattivi” presentato dalla Società SO.G.IN. S.p.A..

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società SO.G.IN. S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento ed alla Regione Lazio, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

Ai sensi dell'art. 19, co. 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 decorrenti dalla notifica del presente atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)